

Roma, 22/12/2010

Ai Dirigenti generali centrali e regionali

Ai Dirigenti regionali

Ai Dirigenti dei Centri di Responsabilità di terzo livello

Ai Responsabili dei Servizi di Ragioneria
presso gli Uffici decentrati sul territorio

Loro Sedi

CIRCOLARE N. 23

Oggetto: Acquisizione del *documento unico di regolarità contributiva (DURC)* nella gestione delle spese derivanti da attività negoziale. Ricadute tecnico-operative nella conduzione delle procedure amministrativo-contabili.

Come è noto, il DURC (documento unico di regolarità contributiva) è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli obblighi assicurativi, previdenziali, rappresentando uno strumento di protezione sociale previsti anche in attuazione dei principi costituzionali di tutela dei rapporti di lavoro.

Il DURC, seppur da lungo tempo contemplato nella legislazione nazionale¹, è divenuto una realtà di fatto solo dopo l'adozione del DM 24-10-2007, pubblicato sulla G.U. n. 279 del 30.11.2007, che, in applicazione dell'art. 1, comma 1176 della L. n. 296/2006 (L.F. per il 2007), ha stabilito <<le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva [...], nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostantive al rilascio del documento medesimo>>.

Dopo tre anni dall'entrata in vigore del decreto anzidetto, il susseguirsi di numerosi interventi interpretativi e di prassi emanati dalle amministrazioni competenti sulla materia (si veda da ultimo la recente circolare n. 35/2010 diramata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) ed il pervenire di una molteplicità di quesiti sull'argomento afferenti problematiche ed indecisioni operative inducono ad una riflessione sul nucleo centrale della disciplina di riferimento nonché alla definizione di alcune specificazioni operative per la corretta evasione degli adempimenti connessi.

¹ È contemplato nell'ambito della "Riforma Biagi" (d.lgs. n. 276/2003) come uno strumento posto a difesa del lavoro, valutato nella prospettiva di tre dei suoi tradizionali pilastri:

- sicurezza sul lavoro
- tutela retributiva e assicurativa
- contribuzione previdenziale.

1. Il DURC: funzione e contenuti.

La certificazione unica di regolarità contributiva è necessaria per tutti gli operatori economici di tutti i settori che intendano accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie *“per la realizzazione di investimenti”*.

La certificazione è necessaria, altresì, per l'esecuzione di appalti privati nel settore dell'edilizia (cfr. art. 1 Decreto 24 ottobre 2007; Circ. 5/2008 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale).

Ai sensi della vigente normativa, inoltre, **la regolarità contributiva certificata nel DURC costituisce requisito essenziale per la partecipazione alle procedure concorsuali relative a contratti pubblici di lavori servizi e forniture e per la successiva aggiudicazione delle stesse, per la stipula del contratto e per ottenere la liquidazione ed il pagamento dei corrispettivi da parte delle amministrazioni pubbliche contraenti.**

Ai sensi dell' art. 4 del DM 24-10-2007, Il DURC deve contenere:

- a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale ed operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
- b) l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
- c) la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
- d) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
- e) la data di rilascio del documento;
- f) il nominativo del responsabile del procedimento.

3. In che circostanze va acquisito il DURC e chi deve richiederlo.

Il DURC può essere richiesto dai soggetti interessati ad ottenere la certificazione di regolarità dei versamenti contributivi relativi all'attività svolta direttamente con lavoro proprio e/o con quello di propri dipendenti, ma nell'ambito delle procedure di appalti pubblici sono soggetti richiedenti anche le pubbliche amministrazioni appaltanti, gli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA (Società Organismi di Attestazione).

Ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10, del D.L. 185/2008 (c.d. decreto <<anticrisi>>) conv. con l. 2/2009, nell'ambito delle procedure di appalto pubbliche, le stazioni appaltanti, in particolare, sono tenute ad acquisire d'ufficio il DURC relativo sia al soggetto appaltatore, sia ad eventuali soggetti subappaltatori.

Così come chiarito anche dalla nota INAIL prot. n. 2747 del 4 febbraio 2009, pertanto, *“l'obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è diventato ad esclusivo carico delle stazioni appaltanti”*.

Al momento della partecipazione alla gara e fino all'aggiudicazione, gli operatori economici dichiarano l'assolvimento degli obblighi contributivi, tuttavia, la stazione appaltante è tenuta ad acquisire il DURC.

L'acquisizione del DURC da parte della stazione appaltante, inoltre, è necessaria anche:

- per l'aggiudicazione dell'appalto e per la stipula del contratto;
- per la verifica di regolare esecuzione e la conseguente liquidazione del corrispettivo e per il pagamento di ogni fattura;

Con particolare riferimento agli appalti e subappalti di lavori pubblici, quanto sopra, ovviamente, si traduce nel senso che l'acquisizione del DURC è, inoltre, necessaria anche:

- per il pagamento degli stati di avanzamento lavori
- per il collaudo ed il pagamento del saldo finale

Rileva osservare che il DURC va richiesto per tutti i contratti pubblici di appalto di lavori, servizi e forniture qualsiasi sia la procedura seguita per l'aggiudicazione². Ciò significa che il DURC deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso di acquisti in economia o di modesta entità (Cfr. INTERPELLO N. 10/2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali).

DURC E LAVORATORI AUTONOMI. Altra osservazione di rilievo, inoltre, è che nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia il DURC va richiesto anche ai lavoratori autonomi senza dipendenti.

<<Ciò comporta che, ai fini del rilascio del documento, rileva anche la regolarità della posizione contributiva del titolare dell'impresa con dipendenti ovvero quella del singolo lavoratore autonomo artigiano o non artigiano iscritto alle speciali gestioni previdenziali>> (cfr. art. 1 Decreto 24 ottobre 2007; Circ. 5/2008 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale).

Ciò posto, si ritiene, tuttavia, che **l'obbligo di acquisizione del DURC non sussista nell'ipotesi** in cui il rapporto contrattuale intercorrente tra il lavoratore autonomo e la pubblica amministrazione derivi dal conferimento di un incarico riconducibile al modello **della locatio operis di cui all'art. 2222 del C.C.**

Secondo un orientamento consolidato, *l'incarico professionale* che si configura in concreto come prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del C.C. si colloca al di fuori dell'ambito dei contratti pubblici definito ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 163/2006 (c.d. *Codice dei Contratti Pubblici*) per ricadere, invece, nel campo della vigente disciplina in tema di incarichi affidati a soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

L'elemento discriminante al fine di stabilire la necessità o meno di acquisizione del DURC con riferimento ai rapporti intercorrenti con i lavoratori autonomi è, pertanto, riconducibile all'analisi della fattispecie concreta al fine di stabilire se essa sia da riferire al modello del contratto di appalto di cui all'art. 1655 del C.C. o al modello del contratto d'opera di cui all'art. 2222 del C.C.

Tale ipotesi, in linea di massima, si riscontra, appunto, in tutte le circostanze in cui il rapporto contrattuale venga instaurato con lavoratori iscritti in specifici Albi professionali ed il contenuto della prestazione richiesta sia riconducibile ad attività tipiche della professione di appartenenza il cui svolgimento richiede particolari conoscenze tecniche e/o giuridiche³.

DURC E AZIENDE DI SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI ESSENZIALI. In conformità alla prassi adottata da alcune Amministrazioni, si ritiene che un'eccezione a quanto appena richiamato in ordine all'obbligo di acquisizione del DURC debba essere applicata con riguardo all'accertamento della regolarità della posizione contributiva di quelle aziende che forniscono beni la cui utilità è essenziale per il normale svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente come è il caso di aziende che somministrano elettricità, gas, acqua, ecc.

² L'acquisizione del DURC è limitata al settore dell'edilizia solo per quanto riguarda gli appalti privati e non per quelli affidati dagli enti pubblici.

³ Nel sito web del Ministero dei Lavori Pubblici (F.A.Q. n. 10) è pubblicata la seguente affermazione: "Se si tratta di *appalto pubblico* il DURC dovrà essere richiesto a chiunque. Se, invece, il contratto che viene instaurato col singolo professionista lavoratore autonomo è relativo ad una collaborazione coordinata e continuativa o a un contratto d'opera in tal caso non sarà necessario acquisire il DURC".

L'eventuale sospensione dei pagamenti nei confronti delle aziende erogatrici in conseguenza dell'eventuale irregolarità della posizione contributiva, infatti, esporrebbe l'Amministrazione all'interruzione del servizio ledendo l'interesse pubblico sotteso al regolare svolgimento dell'attività istituzionale.

DURC E USO DELLA CASSA ECONOMALE. Un'ulteriore eccezione riguarda i casi in cui si procede all'acquisto di un bene direttamente presso un esercizio commerciale al dettaglio tramite pagamento per pronta cassa con l'utilizzo del fondo economale. In questi casi, infatti, se la spesa da sostenere rientra nell'ambito delle fattispecie contemplate dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Istituto e ricorrono le condizioni dallo stesso prescritte per l'uso della dotazione di cassa interna, si ritiene si possa prescindere dall'acquisizione del DURC relativo all'esercente presso cui il prodotto è stato acquistato, fermo restando che l'uso della dotazione interna di cassa debba costituire essa stessa un'eccezione e non una modalità ordinaria di pagamento.

4. I Soggetti tenuti all'emissione del DURC, le modalità di richiesta e rilascio, la validità temporale.

I SOGGETTI TENUTI ALL'EMISSIONE DEL DURC. Il DURC è rilasciato dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) e dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria (cfr. art. 2 Decreto 24 ottobre 2007; Circ. 5/2008 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale).

MODALITÀ DI RICHIESTA E RILASCIO. La richiesta ed il rilascio del DURC avviene, di norma, attraverso strumenti informatici.

Il rilascio può essere, tuttavia, richiesto anche in formato cartaceo utilizzando l'apposita modulistica unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle Casse edili e dagli altri enti eventualmente competenti al rilascio.

Le modalità telematiche, però, sono obbligatorie qualora la richiesta provenga da amministrazioni pubbliche o, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro nonché dagli altri intermediari abilitati ai sensi di legge.

Il DURC viene richiesto per via telematica tramite lo Sportello Unico Previdenziale. La richiesta per via telematica può essere effettuata accedendo alternativamente a www.sportellounicoprevidenziale.it (aziende, intermediari, stazioni appaltanti ed enti a rilevanza pubblica appaltanti) oppure a www.inail.it (aziende ed intermediari) o a www.inps.it (aziende ed intermediari).

Acquisita dal sistema informatico la richiesta del DURC, viene rilasciato al richiedente il protocollo di ricezione ed assegnato il CIP (codice identificativo della pratica). La richiesta del DURC viene smistata automaticamente alle competenti unità organizzative degli Enti coinvolti al fine di effettuare le verifiche sulla regolarità. L'utente, attraverso il CIP, può verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica, sia accedendo in modalità di consultazione alla procedura informatica, sia richiedendo ad una qualunque struttura territoriale degli Enti di effettuare tale controllo. Il DURC viene rilasciato dalla Cassa Edile competente per territorio in caso di richiesta per lavori edili,

mentre negli altri casi viene rilasciato dalla Sede INPS o INAIL competente per territorio a seconda dell'Ente al quale è stata presentata la richiesta. Il DURC viene trasmesso al richiedente (e comunque in copia alla ditta se il richiedente è diverso da questa), utilizzando il canale postale con raccomandata A/R, all'indirizzo indicato dallo stesso in fase di richiesta. Al momento non è previsto il rilascio del DURC per via telematica, non essendo ancora operativa la firma digitale⁴. Una "Ristampa" del DURC può essere richiesta presso qualsiasi struttura territoriale di Cassa Edile, INPS o INAIL.

IL DURC DEI PROFESSIONISTI. Per i professionisti normalmente iscritti alle loro rispettive casse previdenziali, il DURC non può essere acquisito attraverso lo Sportello Unico Previdenziale, giacché si tratta di lavoratori autonomi non soggetti alla gestione previdenziale dell'INPS e dell'INAIL. Per ottenere l'attestazione della loro regolarità contributiva, gli Enti Pubblici possono richiedere il rilascio di una certificazione di regolarità contributiva equipollente direttamente alle rispettive casse previdenziali di appartenenza dei professionisti, utilizzando eventualmente i moduli messi a disposizione dalle predette casse sui loro rispettivi siti istituzionali. L'acquisizione di tale certificazione di regolarità contributiva è necessaria sia al momento della stipula del contratto, sia all'atto dei pagamenti dei relativi compensi previsti in favore del professionista.

I TEMPI DI EMISSIONE DEL DURC. L'emissione del DURC, ai sensi dell'art. 6 del DM 24-10-2007, è prevista entro il termine massimo per la formazione del silenzio assenso relativo al rilascio della certificazione da parte degli istituti previdenziali, fissato in trenta giorni dai rispettivi regolamenti.

I trenta giorni sono calcolati dalla data di protocollazione della richiesta al netto dell'eventuale sospensione ai fini istruttori ovvero dalla data di completa acquisizione della richiesta da parte del sistema informatico.

Gli Enti si riservano la facoltà di richiedere all'impresa documentazione ad integrazione dei dati già forniti, qualora sia ritenuta necessaria al fine dell'accertamento della regolarità contributiva, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di quanto richiesto. Tale richiesta, utile ai fini istruttori, sospende il termine di rilascio del DURC. Qualora l'impresa non presenti la suddetta documentazione entro il termine assegnato, l'Ente che l'ha richiesta si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso.

Il DURC è rilasciato solo nel momento in cui tutti gli enti hanno comunicato (tramite inserimento in procedura) l'esito dell'istruttoria che viene operata separatamente da ciascuno degli enti coinvolti.

Qualora uno solo degli enti coinvolti comunichi l'irregolarità del soggetto sottoposto a verifica viene rilasciato un documento attestante l'irregolarità del soggetto medesimo.

Nel caso in cui decorra il termine di trenta giorni senza pronuncia da parte degli istituti previdenziali scatta relativamente alla regolarità nei confronti di essi il c.d. silenzio assenso.

In ambito edile, ove uno o più degli enti coinvolti non si siano espressi in tempo utile, il responsabile del procedimento della cassa edile competente è tenuto al rilascio del documento entro trenta giorni anche sulla base della verifica di uno soltanto degli enti coinvolti che hanno espresso il loro giudizio di regolarità/irregolarità.

⁴ Si noti, al riguardo, che sarebbe possibile la trasmissione elettronica del documento attraverso l'utilizzo della Check Pack messa a disposizione per le comunicazioni tra cittadini e pubbliche amministrazioni dal Dipartimento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e per l'innovazione tecnologica sul portale www.postacertificata.gov.it. Tale sistema, infatti, certifica sia la data di trasmissione e ricezione sia la provenienza del documento trasmesso.

I parametri in base ai quali le aziende ed i lavoratori autonomi possono essere considerati in regola al fine di ottenere il documento unico di regolarità contributiva sono fissati dall'art. 5 del Decreto 24 ottobre 2007.

In mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni durante i quali il termine di trenta giorni per il rilascio del documento rimane sospeso (meccanismo del "preavviso di accertamento negativo"- Cfr.art. 7, comma 3 del decreto 24/10/2007, Circ. 5/2008).

Decorso inutilmente il termine di sospensione di quindici giorni l'ente competente rilascia un documento di irregolarità del soggetto sottoposto a verifica con specificazione dei motivi della stessa⁵.

VALIDITÀ DEL DURC. La regolarità contributiva deve essere accertata alla data indicata nella richiesta (Circ. 5/2008).

La validità del DURC si estende per tre mesi dalla data del rilascio⁶. Ciò implica che da tale data e per i successivi tre mesi possono essere effettuati pagamenti.

Nel caso di prestazioni ripetitive periodiche, pertanto, si potrebbe procedere con la produzione del DURC a cadenze periodiche. Per esempio, all'inizio di ogni trimestre, per poi effettuare il pagamento delle fatture pervenute nell'ambito dei tre mesi successivi.

5. Adempimenti connessi all'acquisizione del DURC e flussi procedurali regolamentati.

La sintesi appena esposta circa i principali elementi che disciplinano la certificazione di regolarità contributiva e, in particolare, gli adempimenti che con riferimento alla stessa devono essere evasi dalle stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure di appalti pubblici, costituisce base fondamentale per l'elaborazione di alcune specificazioni tecnico-operative rivolte ad uniformare la traduzione degli stessi nei flussi di attività legati alla gestione delle spese derivanti da attività negoziale dell'Istituto così come contemplate nel vigente regolamento di amministrazione e contabilità.

⁵ L'art. 8 del DM 24-10-2007 prevede particolari ipotesi di inadempimenti del soggetto sottoposto a verifica in presenza delle quali può essere egualmente rilasciata la certificazione di regolarità contributiva. Il Decreto, in particolare, stabilisce che in presenza di contenzioso amministrativo la regolarità contributiva va sempre dichiarata. Ai soli fini della partecipazione alle gare di appalto, inoltre, non osta al rilascio del DURC una omissione contributiva "non grave". La gravità del debito è individuata secondo due parametri:

- uno scostamento "inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione";
- o, comunque, "uno scostamento inferiore a 100,00 euro", fermo restando un obbligo di pagamento di tali importi entro trenta giorni dal rilascio del DURC.

⁶ L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con Determinazione n. 1/2010, aderendo a quanto sentenziato dal Tar Puglia-Lecce (sez. III, sent. 2304/2009), ha modificato il proprio precedente parere di cui alla Determinazione n.31/2009 nel quale riconosceva al DURC validità mensile ed ha ritenuto *che possa essere riconosciuta al DURC una validità trimestrale al pari di quanto disposto dall'articolo 39-septies del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51) con riferimento al settore dei lavori nel settore dell'edilizia privata* Come chiarito dalla giurisprudenza (TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 22 gennaio 2008, n. 141; TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 5 aprile 2007, n. 1092) la validità decorre dalla data di rilascio del suddetto certificato e non da quella in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti (cfr. Parere AVCP n. 31 del 11/03/2009).

A seguito della sopra indicata Determinazione 1/2010 dell'AVCP il *Ministero del lavoro e delle politiche sociali* ha diramato la recente circolare n. 35/2010 con la quale viene definitivamente confermato che il DURC, acquisito dalle stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure di selezione del contraente e nell'ambito della gestione dei contratti pubblici che ne derivano ha **validità trimestrale sia quando riguarda contratti pubblici riferiti a lavori, sia quando riguarda contratti pubblici riferiti a servizi e forniture.**

La sopra richiamata circolare 35/2010 è stata ripresa, da ultimo, anche dall'INPS che con la recente Circolare n. 145 del 17 novembre 2010 ha confermato, per quanto di rispettiva competenza, la validità trimestrale del DURC.

Ai fini della corretta integrazione dei suddetti adempimenti nel contesto delle dinamiche operative consolidate e seguite dai diversi Centri di Responsabilità dell'Istituto che gestiscono spese per l'approvvigionamento di beni e servizi strumentali all'attività istituzionale, si ritiene utile condurre l'analisi partendo da quattro aspetti essenziali della disciplina in argomento che influenzano in maniera particolare l'attività operativa degli stessi:

- I presupposti che determinano l'obbligo di acquisizione del DURC;
- Il contenuto della certificazione riportata sul documento (regolarità o irregolarità del soggetto verificato);
- La validità temporale del DURC rilasciato;
- I tempi di rilascio del documento.

5. 1. I presupposti che determinano l'obbligo di acquisizione del DURC e le figure organizzative interessate.

L'acquisizione del DURC per via telematica da parte della stazione appaltante è, come si è visto, obbligatoria ogni qualvolta occorra:

- verificare la dichiarazione di assolvimento degli obblighi contributivi espressa dagli operatori economici ai fini della partecipazione alle procedure negoziali
- aggiudicare l'appalto
- stipulare il contratto
- verificare la regolare esecuzione della prestazione ai fini della conseguente liquidazione del corrispettivo
- verificare gli stati di avanzamento nei lavori pubblici, nella progettazione e realizzazione di software applicativi ovvero di altre prestazioni in cui sia prevista contrattualmente tale verifica
- eseguire il collaudo nei lavori pubblici, nella realizzazione di software applicativi ovvero di altre prestazioni in cui contrattualmente siano previsti più stati di avanzamento e un collaudo finale ai fini della liquidazione del saldo finale del corrispettivo
- pagare ogni singola fattura dei corrispettivi liquidati

Ciascuno degli anzidetti presupposti, a ben vedere, coincide con il maturare di altrettante fasi di articolazione del ciclo di gestione delle spese derivanti da attività negoziale.

Successivamente alla stipulazione del contratto, tuttavia, l'accertamento della regolarità contributiva del contraente è essenzialmente finalizzata a far sì che la stessa costituisca condizione essenziale per procedere al pagamento dei corrispettivi.

Tenuto conto che i tempi di rilascio del documento possono condizionare i tempi e la complessità nella gestione del procedimento di spesa comportando, talora, il rischio di compromettere la puntualità e l'efficienza dei processi correlativi, si ritiene che, ferma restando la necessità di acquisizione del DURC ai fini della regolare partecipazione alle procedure negoziali ed ai fini della successiva stipulazione del contratto, in seguito, lo stesso debba essere acquisito solo preliminarmente all'inoltro degli *ordini di pagamento* ai servizi di ragioneria, i quali, peraltro, devono essere trasmessi in tempo utile per consentire la puntualità dei pagamenti nei limiti dei tempi di validità del DURC acquisito.

Dal punto di vista strettamente operativo, si ritiene che ciò debba tradursi nella necessità che **sia il soggetto preposto a ciascuna singola fase di articolazione del ciclo di gestione della spesa a dover curare l'acquisizione e l'analisi del DURC ai fini della positiva**

conclusione ovvero della sospensione della sequenza di attività assegnate alla propria responsabilità⁷.

In presenza di più soggetti preposti ciascuno a differenti fasi del ciclo di articolazione della spesa, si ritiene che ciascuno soggetto, in prossimità del maturare della fase di spesa attribuita alla propria responsabilità che costituisca presupposto di acquisizione del DURC, debba verificare la validità del documento eventualmente acquisito nella precedente fase e curare eventualmente l'acquisizione di un nuovo documento.

Posto che i documenti prodotti in corrispondenza di ogni singola fase del ciclo di spesa costituiscono parte integrante del *fascicolo unico riferito al singolo procedimento*, diviene essenziale che anche i DURC acquisiti per ogni singola fase siano acclusi al fascicolo ai fini della *garanzia di trasparenza e tracciabilità* dello stesso.

RIEPILOGO DEI PRESUPPOSTI CHE DETERMINANO L'OBBLIGO DI ACQUISIZIONE DEL DURC DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI

L'acquisizione del DURC per via telematica da parte della stazione appaltante è obbligatoria per

- **verificare la dichiarazione di assolvimento degli obblighi contributivi** espressa dagli operatori economici ai fini della partecipazione alle procedure negoziali
- **aggiudicare l'appalto**
- **stipulare il contratto**
- **verificare la regolare esecuzione della prestazione ai fini della conseguente liquidazione del corrispettivo**
- **verificare gli stati di avanzamento nei lavori pubblici, nella progettazione e realizzazione di software applicativi ovvero di altre prestazioni in cui sia prevista contrattualmente tale verifica**
- **eseguire il collaudo nei lavori pubblici, nella realizzazione di software applicativi ovvero di altre prestazioni in cui contrattualmente siano previsti più stati di avanzamento e un collaudo finale ai fini della liquidazione del saldo finale del corrispettivo**
- **pagare ogni singola fattura dei corrispettivi liquidati**

5.2. L'analisi dei contenuti del documento, il riscontro della validità temporale dello stesso e l'eventuale sospensione in attesa di regolarizzazione.

L'analisi circa il contenuto del documento ed il riscontro della validità temporale dello stesso costituiscono i due aspetti che entrano in gioco ai fini della valutazione circa la riacquisizione di un nuovo DURC in sostituzione di quello già acquisito in corrispondenza del maturare di presupposti coincidenti con precedenti fasi del procedimento di spesa.

La riacquisizione di un nuovo DURC sarà, dunque, necessaria in tutti i casi in cui il documento di risposta all'istanza di rilascio del DURC evidenzia l'irregolarità del soggetto economico sottoposto a verifica (fatti salvi i casi, ai soli fini della partecipazione alle gare di appalto, di rilascio di un DURC contenente evidenza di omissione contributiva "non grave" così come disciplinata dall'art. 8 del DM 24-10-2007 e già sopra richiamati in nota 4) ovvero quando il documento in precedenza acquisito rechi una data di rilascio anteriore di oltre tre mesi.

Si precisa, al riguardo, che la certificazione di regolarità/irregolarità contributiva contenuta nel DURC è, di norma, riferita alla data di inoltro della richiesta (data di rilascio

⁷ Tale soggetto coincide, normalmente, con il Responsabile amministrativo del procedimento o con altro soggetto da questo delegato.

del CID) o ad altra data diversamente specificata nella richiesta, mentre il periodo di validità del documento decorre dalla data di rilascio del documento (cfr. nota 4).

Se il documento certifica la regolarità con riferimento ad una data da cui siano decorsi più di tre mesi, **ma lo stesso rechi una data di rilascio da cui non siano ancora decorsi tre mesi si ritiene, pertanto, non sia necessaria l'acquisizione di un nuovo documento.** In questo caso, pertanto, elemento prevalente diviene la data di rilascio del documento piuttosto che quella cui il documento si riferisce.

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, l'acquisizione di un nuovo documento, prima dell'esecuzione dei pagamenti, certifichi **l'irregolarità del soggetto creditore** rispetto agli obblighi assicurativi e previdenziali, **il ciclo di gestione della spesa deve essere interrotto e sospeso**, in attesa di regolarizzazione e, dunque, gli ordini di pagamento non devono essere trasmessi ai servizi di ragioneria.

Nonostante il soggetto creditore riceva già dall'Istituto emittente un esemplare del DURC contenente la certificazione di irregolarità, occorre che il responsabile preposto al procedimento di spesa presso l'Ufficio INPDAP competente comunichi allo stesso, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, l'avvenuta sospensione in attesa di regolarizzazione.

I competenti servizi di ragioneria, nell'ambito delle verifiche di regolarità per l'ordinazione del pagamento di cui all'art. 31 del RAC, hanno il compito di riscontrare che l'ultimo DURC acquisito prima dell'ordine di pagamento pervenuto dal servizio amministrativo competente sia ancora valido ed attesti la regolarità del soggetto beneficiario.

Nel caso in cui il documento non sia più valido per decorrenza del termine dei tre mesi dalla data del rilascio il competente servizio di ragioneria deve sospendere il pagamento richiedendo al competente servizio amministrativo di acquisire un nuovo DURC.

Nel caso in cui, nonostante il documento attesti l'irregolarità contributiva ed assicurativa del beneficiario, vengano comunque trasmessi ordini di pagamento al servizio competente di ragioneria, quest'ultimo dovrà sospendere il pagamento, dandone motivata comunicazione al servizio amministrativo che ha ordinato il pagamento, che dovrà curare l'acquisizione di un nuovo DURC dopo la regolarizzazione della situazione contributiva, assicurativa e previdenziale da parte del soggetto beneficiario del pagamento.

5.3. Tempi di rilascio del documento, programmazione delle attività afferenti la gestione del procedimento di spesa e risoluzione delle problematiche di gestione dei rischi.

I tempi di rilascio del documento condizionano i tempi di gestione del procedimento di spesa comportando talora il rischio di compromettere la puntualità e l'efficienza dei processi correlativi fino al punto di incorrere in ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, i quali, ai sensi del D.Lgs. 231/2002, adottato in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000, sono sanzionabili con la possibilità concessa ai soggetti creditori di richiedere gli interessi moratori.

Tale rischio risulta peraltro accentuato da ulteriori adempimenti preliminari ai pagamenti imposti dalla più recente legislazione (v. art. 48 bis D.P.R. 602/1973 circa le verifiche di inadempimento delle cartelle di pagamento per somme ascrivibili a ruolo).

Si ritiene, al riguardo, che una soluzione di efficace gestione dei rischi legati alla mancanza di puntualità nell'adempimento degli obblighi contrattuali dell'Istituto **debba essere ricercata in una corretta programmazione delle attività connesse alle spese negoziali** da modulare in ragione dei tempi di rilascio e di validità del documento nonché in

ragione dei tempi di espletamento delle procedure prescritte normativamente per gli altri adempimenti preliminari all'esecuzione dei pagamenti.

Il D.L. 78/2009 conv. nella legge 102/2009, in particolare, richiama alla corretta *programmazione dei pagamenti* da parte della pubblica amministrazione ai fini della accurata osservanza delle disposizioni dettate dal citato D.Lgs. 231/2002 in tema di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali⁸.

Occorre, tuttavia, osservare che il pagamento è soltanto l'ultima delle fasi sequenziali di un ciclo di attività fra loro interconnesse nella gestione dell'iter di spesa talché la fase precedente si riflette direttamente sull'altra fase successiva. Una mancata programmazione di tutto il flusso di attività fra loro interconnesse, pertanto, determinerebbe l'impossibilità di una corretta programmazione dei pagamenti.

La corretta programmazione delle attività, inoltre, consente, nella maggior parte dei casi, di rispettare gli adempimenti preliminari all'esecuzione dei pagamenti senza incorrere nel rischio che la tardiva evasione degli stessi possa essere ricondotta a causa imputabile all'Istituto.

L'acquisizione del DURC, contenente la certificazione di regolarità rispetto agli obblighi contributivi assicurativi e previdenziali del soggetto verificato è presupposto irrinunciabile per procedere al pagamento anche nel caso di tardivo rilascio del documento oltre il termine di scadenza della fattura.

Riguardo a tale ultimo riferimento, tuttavia, occorre considerare due elementi:

- 1) Se il DURC, considerati i tempi di rilascio e di validità dello stesso, viene richiesto con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il pagamento della fattura, il pagamento della stessa oltre il suo termine di scadenza naturale non costituisce causa imputabile all'Istituto⁹;
- 2) Se il DURC non viene richiesto con congruo anticipo, l'eventuale pagamento tardivo della fattura potrebbe costituire causa imputabile all'Istituto con conseguente richiesta degli interessi di mora da parte del creditore ai sensi del d.lgs. 231/2002.

Le considerazioni svolte circa gli adempimenti connessi agli obblighi di acquisizione del DURC e l'analisi delle ricadute operative che gli stessi producono sulle ordinarie procedure di spesa seguite dall'Istituto lasciano ancora una volta intendere come sia di fondamentale importanza l'attenzione che tutti i Centri di Responsabilità devono porre nella corretta programmazione di tutte le attività la quale, oltre che costituire strumento indispensabile ai fini del perseguimento di obiettivi generali di economicità efficienza ed efficacia dei processi aziendali, rappresenta un'indispensabile driver per la formazione delle decisioni, la formulazione delle previsioni nonché per la ricerca di corrette soluzioni di *gestione dei rischi* (c.d. *risk management*).

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo PIANESE
f.to Pianese

Allegati:

1. *DM 24 ottobre 2007.*
2. *Min. Lavoro: risposta ad interpello N. 10/2009.*
3. *Parere 31/2009 AVCP.*
4. *Circolare Min. Lavoro n. 35 dell'8/10/2010.*
5. *Circolare INPS n. 145 del 17/11/2010.*

⁸ Si veda in tal senso la nota operativa n. 5 della Direzione Centrale Ragioneria e Finanza del 31/12/2009.

⁹ Ai sensi dell'art. del D.Lgs. 231/2002, Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 Ottobre 2007

Documento unico di regolarita' contributiva.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 266 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale";

Visto l'art. 86, comma 10, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni sulla "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";

Visto l'art. 2, comma 1 lettera h), del citato decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con il quale vengono definiti gli enti bilaterali come "organismi costituiti a iniziativa di una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso (...) la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarita' o congruita' contributiva";

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed in particolare l'art. 38 del citato decreto secondo il quale "resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarita' contributiva di cui all'art. 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni";

Visto l'art. 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione delle modalita' di rilascio e dei contenuti analitici del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC);

Viste la circolare I.N.P.S. n. 92 del 26 luglio 2005, la circolare INAIL n. 38 del 25 luglio 2005 e le direttive del Comitato della bilateralita' del 1° marzo 2005, 17 marzo 2005, 30 marzo 2005 e 14 ottobre 2005;

Considerata l'esigenza di una disciplina uniforme in ordine alle modalita' di rilascio ed ai contenuti analitici del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC), sia per la concessione di agevolazione "normative e contributive", sia per gli appalti di lavori servizi e forniture pubbliche che per i lavori privati dell'edilizia, nonche' per la fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria;

Sentiti gli Istituti previdenziali e le parti sociali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale negli incontri del 12, 13, 28 e 29 marzo 2007 e 14 giugno 2007.

Decreta:

Art. 1.

Soggetti obbligati

1. Il possesso del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) e' richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonche' ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai sensi della vigente normativa il DURC e' inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.

Art. 2.

Soggetti tenuti al rilascio del DURC

1. Il DURC e' rilasciato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.

2. Per i datori di lavoro dell'edilizia il DURC ovvero ogni altra certificazione di regolarita' contributiva emessa ai fini di cui al presente decreto sono rilasciati oltre che dagli Istituti di cui al comma 1, nei casi previsti dalla legge e previa convenzione con i medesimi Istituti, dalle Casse edili costituite da una o piu' associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.

3. Al fine di realizzare la banca dati telematica di cui all'art. 10, comma 1 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 1 mettono a disposizione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il DURC secondo le modalita' definite nel decreto ministeriale di cui al medesimo art. 10.

4. In via di prima sperimentazione e per un periodo di ventiquattro mesi successivi all'emanazione del presente decreto, gli enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1 lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, costituiti da una o piu' associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, possono rilasciare il DURC previa apposita convenzione, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con gli Istituti di cui al comma 1 e limitatamente ai propri aderenti.

5. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e gli Istituti di cui al comma 1, si provvede a ridefinire la disciplina di cui al comma 4.

Art. 3.

Soggetto richiedente e modalita' di rilascio

1. Il DURC e' richiesto dagli interessati utilizzando l'apposita modulistica unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle Casse edili e dagli Enti bilaterali di cui all'art. 2.

2. La richiesta ed il rilascio del DURC avviene, di norma, attraverso strumenti informatici. Dette modalita' sono obbligatorie qualora la richiesta provenga dai soggetti di cui al comma 3 o, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro nonche' dagli altri soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

3. Nell'ambito delle procedure di appalto il DURC relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore puo' essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Societa' di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA).

4. Qualora l'Istituto previdenziale che rilascia il DURC e' lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del

beneficio contributivo ovvero agisce in qualita' di stazione appaltante, l'Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il DURC, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 4.

Contenuto del documento

1. Il DURC attesta la regolarita' dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarita' dei versamenti dovuti alle Casse edili.

2. Il DURC deve contenere:

- a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unita' operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
- b) l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
- c) la dichiarazione di regolarita' ovvero non regolarita' contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
- d) la data di effettuazione della verifica di regolarita' contributiva;
- e) la data di rilascio del documento;
- f) il nominativo del responsabile del procedimento.

Art. 5.

Requisiti di regolarita' contributiva

1. La regolarita' contributiva e' attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
- c) inesistenza di inadempienze in atto.

2. La regolarita' contributiva sussiste inoltre in caso di:

- a) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
- b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
- c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

3. La regolarita' contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di:

- a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale e' scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;
- b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
- c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.

Art. 6.

Emissione del DURC

1. Gli Istituti previdenziali rilasciano il DURC entro il termine massimo previsto per la formazione del silenzio assenso relativo alla certificazione di regolarita' contributiva rilasciata dagli stessi Istituti, fissato in trenta giorni dai rispettivi atti regolamentari.

2. Le Casse edili e gli Enti bilaterali rilasciano il DURC nei termini previsti dalla convenzione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 il termine di trenta giorni per il rilascio del DURC e' sospeso sino all'avvenuta regolarizzazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3.

Art. 7.

Validita' del DURC e verifica dei requisiti

1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all'art. 1 il DURC ha validita' mensile.

2. Nel solo settore degli appalti privati di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC ha validita' trimestrale, ai sensi dell'art. 39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

3. In mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento gia' rilasciato ai sensi dell'art. 3, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.

Art. 8.

Cause non ostative al rilascio del DURC

1. Il DURC e' rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.

2. Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:

a) in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarita' puo' essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso;

b) in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarita' e' dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'Autorita' giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

3. Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC.

4. Non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC l'aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato.

Art. 9.

Irregolarita' in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostantive al rilascio del DURC

1. La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A al presente decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, e' causa ostantiva al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato. A tal fine non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.

2. La causa ostantiva di cui al comma 1 non sussiste qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758/1994 e dell'art. 15 del decreto legislativo n. 124/2004 ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.

3. Ai fini della procedura di rilascio del DURC l'interessato e' tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

4. Nelle ipotesi in cui il DURC sia richiesto dalle stazioni appaltanti o dalle SOA le stesse provvedono alla verifica della autocertificazione rilasciata dall'interessato relativamente alla non sussistenza delle condizioni ostantive di cui al comma 1.

5. Le cause ostantive al rilascio del DURC di cui al presente articolo sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

6. Nell'ambito degli appalti pubblici le cause ostantive di cui al presente articolo non rilevano ai fini del rilascio del DURC finalizzato al pagamento delle prestazioni gia' rese alla data dell'accertamento definitivo dell'illecito.

Art. 10.

Efficacia del provvedimento

1. Le previsioni di cui al presente decreto trovano applicazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2007

Il Ministro: Damiano

ALLEGATO A

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 9 LA CUI VIOLAZIONE E' CAUSA OSTATIVA AL RILASCIO DEL DURC

Violazione	Periodo di non rilascio del DURC
Articoli 589, comma 2, c.p.	24 mesi
Articolo 437 c.p.	24 mesi
590, comma 3, c.p.	18 mesi
Disposizioni indicate dall'articolo 22, comma 3 lett. a), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494	12 mesi
Disposizioni indicate dall'articolo 89, comma 1 e comma 2 lett. a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626	12 mesi
Disposizioni indicate dall'articolo 77, comma 1 lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164	12 mesi
Disposizioni indicate dall'articolo 58, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 303/1956	12 mesi
Disposizioni indicate dall'articolo 389, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 547/1955	12 mesi
Articolo 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998	8 mesi
Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (come modificato dall'articolo 36 <i>bis</i> del decreto legge , 4 luglio 2006, n. 223 conv. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)	6 mesi
Articoli 7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003	3 mesi

Roma, 20 febbraio 2009



**Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali**

*Alla Università degli Studi di Sassari
Ufficio coordinamento centri autonomi di spesa
Piazza Università 21
07100 Sassari*

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0002599

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – obbligo di presentazione del DURC da parte dei fornitori di beni, servizi e lavori in economia.

L'Università degli Studi di Sassari, ha avanzato un'istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla sussistenza dell'obbligo di presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nell'ambito delle procedure di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori previste e disciplinate dal D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture).

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e dell'INAIL, si espone quanto segue.

Si ricorda anzitutto che il citato D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce, all'art. 1, che *“il presente Codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere”* e, all'art. 3 comma 9, che costituiscono pubbliche forniture quelle aventi ad oggetto *“l'acquisto (...) di prodotti”*.

Oggetto della disciplina contenuta nel Codice, dunque, sono i lavori, servizi e forniture e, in queste ultime, vanno ricomprese sia quelle che attengono a prestazioni periodiche e continuative sia quelle che si concretizzano nelle acquisizioni di beni.

Per quanto riguarda i contratti sotto soglia comunitaria, tra i quali rientrano le acquisizioni in economia, l'art. 121 dispone che **si applicano, se non derogate, le norme della parte II del Codice**. L'art. 125 – che disciplina per l'appunto le acquisizioni in economia – non contiene alcuna deroga espressa all'art. 38, comma 3 (contenuto nella parte II del Codice), secondo il quale *“resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui*

all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni"; ne consegue che il DURC sembrerebbe doversi richiedere anche nell'ambito delle procedure in argomento.

Va peraltro precisato che l'importo del contratto è irrilevante ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale relativi alla materia previdenziale e consente solo di adottare una procedura di individuazione del contraente semplificata rispetto a quella ordinaria. Il DURC, infatti, ha l'obiettivo di garantire la trasparenza degli affidamenti, nonché di verificare che le imprese che operano con il settore pubblico rispettino la normativa previdenziale, a prescindere dall'importo del contratto e dalla procedura di selezione adottata.

Tutto ciò premesso si ritiene che il DURC debba essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità. Rispetto a tali acquisti, evidentemente, il DURC sarà richiesto solo nel caso di *cottimo fiduciario* ex art. 125, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 163/2006 – attraverso il quale le prestazioni avvengono mediante affidamento a terzi – e non anche nel caso di ricorso all'*amministrazione diretta*, attraverso la quale le acquisizioni *“sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione (...)”*.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Parere n. 31

del 11/03/2009

PREC 265/08/F

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Gravina di Catania - Fornitura di arredo per centro anziani sito nei locali "Al Pozzo dell'arte" nel parco comunale di Gravina centro - Importo a base d'asta euro 50.589,20 - S.A.: Gravina di Catania (CT).

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 29 aprile 2008 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale il Comune di Gravina di Catania ha rappresentato di aver proceduto, in sede di gara, all'esclusione di alcune imprese concorrenti che non avevano prodotto il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità, come richiesto, a pena di esclusione, dalla lettera di invito.

Il Comune istante ha motivato l'esclusione sostenendo che debba intendersi D.U.R.C. in corso di validità solo quello rilasciato per lo specifico appalto e per la specifica fase di gara, secondo quanto previsto dalla Circolare I.N.A.I.L. n. 7 del 5 febbraio 2008.

Successivamente, a seguito di ricorsi pervenuti da parte delle ditte concorrenti escluse con la motivazione di cui sopra, la S.A. ha eseguito ulteriori approfondimenti sulla normativa e sulle disposizioni emanate in merito, ritenendo le stesse poco chiare per i seguenti motivi: l'art. 39-septies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni in legge 23 febbraio 2006, n. 51, stabilisce che il D.U.R.C. di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ha validità di tre mesi; il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007, all'art. 7, nulla dispone in ordine alla validità temporale del D.U.R.C. rilasciato per gli appalti pubblici; la successiva Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 gennaio 2008 afferma che il D.U.R.C. utilizzato nell'ambito degli appalti pubblici ha una validità mensile ed, infine, la Circolare I.N.A.I.L. del 5 febbraio 2008 n. 7 stabilisce che la validità del D.U.R.C. è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto.

Ritenendo le disposizioni richiamate non univoche, il Comune di Gravina di Catania con l'istanza in oggetto ha chiesto a questa Autorità di conoscere la normativa applicabile alla fattispecie rappresentata e, in particolare: se il D.U.R.C. abbia validità trimestrale o mensile; se detta validità debba farsi decorrere dalla data di rilascio del certificato oppure dalla data in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti e, conseguentemente, se può procedere all'aggiudicazione della gara ovvero alla riammissione delle imprese escluse.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorità nell'istruttoria procedimentale ha presentato memoria la COMIS S.r.l., la quale ha, preliminarmente, rilevato che la lettera di invito richiedeva, a pena di esclusione, la produzione del D.U.R.C. in corso di validità senza fare alcun

riferimento alla Circolare I.N.A.I.L. n. 7 del 5 febbraio 2008, richiamata invece dal Comune nell'istanza.

La suddetta società, esclusa dalla gara, ha sostenuto, altresì, che la validità del D.U.R.C. negli appalti pubblici è trimestrale, sulla base di quanto disposto dall'art. 39-septies del D.L. n. 273/2005, convertito con la legge 23 febbraio 2006, n. 51, e dell'unanime orientamento giurisprudenziale formatosi al riguardo, nonché della circostanza che lo stesso Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale all'art. 7 nulla dispone in ordine alla validità del D.U.R.C. negli appalti pubblici, per i quali, pertanto, deve seguirsi, per analogia, la disciplina della validità temporale espressamente prevista per i lavori privati, ossia validità trimestrale.

Quanto alla circolare INAIL n. 7/2008 - conclude la COMIS S.r.l. - secondo la quale la durata del documento è legata allo specifico appalto, essa, poiché ha natura di circolare amministrativa, non ha alcun valore normativo o provvedimentale se non nell'ambito dell'amministrazione che l'ha emanata.

Conclude, infine, la società esclusa rilevando che, anche a voler sostenere la tesi secondo la quale la validità del D.U.R.C. è mensile, in ogni caso, l'esclusione disposta dal Comune di Gravina di Catania è illegittima, poiché il certificato presentato in sede di gara è stato rilasciato entro i 30 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Ritenuto in diritto

La questione della validità temporale del D.U.R.C. negli appalti pubblici, posta all'attenzione di questa Autorità, impone una preliminare ricostruzione sistematica delle molteplici indicazioni fornite sul tema da un complesso di disposizioni, spesso di differente natura e di diverso ambito applicativo.

Occorre innanzitutto precisare che la norma primaria di cui all'art. 39-septies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni in legge 23 febbraio 2006, n. 51, secondo la quale *“il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ha validità di tre mesi”* fa espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili e non opera alcuna distinzione tra appalti privati ed appalti pubblici.

Successivamente, in applicazione di un'altra norma primaria contenuta nell'art. 1, comma 1176 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 ha esteso il campo di applicazione del D.U.R.C. a tutti i settori di attività produttiva, richiedendolo, tra l'altro, *“...nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia”* ed ha, altresì, precisato nell'art. 7, riguardo alla validità di detto certificato, che *“1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all'art. 1 il DURC ha validità mensile. 2. Nel solo settore degli appalti privati di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC ha validità trimestrale, ai sensi dell'art. 39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51”*.

Con specifico riferimento a tale disposizione, la successiva Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 gennaio 2008, n. 5 ha chiarito che *“Il DURC utilizzato nell'ambito degli appalti pubblici ed ai fini della erogazione di benefici ha una validità mensile, mentre ai fini degli appalti privati in edilizia ha una validità trimestrale, come previsto dall'art. 39-septies del D.L. n. 273/2005 (conv. da L. n. 51/2006).”*

Quanto alla successiva Circolare I.N.A.I.L. del 5 febbraio 2008 n. 7, la stessa precisa che “*per i lavori privati in edilizia, il certificato ha validità trimestrale; per le agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria, il certificato ha validità mensile. Negli altri casi, la validità del DURC è correlata alla specifica normativa di riferimento e quindi: per tutti gli appalti pubblici, è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto (es. stipula contratto, pagamento SAL, ecc.)...*”.

Tale disposizione di dettaglio, interpretata in coerenza con la normativa primaria e secondaria sopra richiamata, induce ad includere l'utilizzo del DURC negli appalti pubblici tra le ipotesi di validità mensile, con l'ulteriore precisazione che tale certificazione di validità mensile è comunque legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto, per cui lo stesso non è spendibile in altri appalti o per altre fasi dello stesso appalto pubblico.

Diversamente opinando la durata di validità del DURC, se meramente legata alla fase dell'appalto in cui il documento viene utilizzato, sarebbe sostanzialmente indeterminata e tale esito non appare condivisibile, essendo essenzialmente connessa al concetto di certificazione la necessità di una predeterminazione della validità legale della medesima.

Alla luce del richiamato quadro normativo e della soluzione interpretativa proposta, si può, pertanto, concludere nel senso che, nel caso in esame, trattandosi di un appalto pubblico, nella specie di forniture, **il DURC ha validità mensile**. Tale validità, inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza (TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 22 gennaio 2008, n. 141; TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 5 aprile 2007, n. 1092) **decorre dalla data di rilascio del suddetto certificato e non da quella in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti**.

Conseguentemente, non appare corretta l'esclusione dalla gara, indetta il 22 aprile 2008, di imprese concorrenti, come la COMIS S.r.l., in possesso di un certificato DURC rilasciato in data 1 aprile 2008 e presentato alla S.A. il 21 aprile 2008, dunque ampiamente prima che decorressero i trenta giorni di validità dello stesso, con la motivazione che debba intendersi D.U.R.C. in corso di validità solo quello rilasciato per lo specifico appalto e per la specifica fase di gara, secondo quanto previsto dalla Circolare I.N.A.I.L. n. 7 del 5 febbraio 2008.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione dalla gara della COMIS S.r.l. non è conforme alla normativa di settore.

I Consiglieri Relatori

Il Presidente

Alessandro Botto

Luigi Giampaolino

Giuseppe Brienza

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 24.309

circolare n. 35 /2010



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Oggetto: DURC – Determinazione AVCP
n. 1/2010.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 08/10/2010
Prot. 25 / SEGR / 0016857 / MA007.A002

Alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro

*All'INPS
Direzione Centrale Entrate*

*All'INAIL
Direzione Centrale Rischi*

All'ANCI

All'UPI

*Alle Prefetture per il tramite del Ministero
dell'Interno*

LORO SEDI

e p.c.

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

Al Comando Generale della Guardia di Finanza

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

All'Ispettorato regionale del lavoro di Catania

LORO SEDI

In riferimento alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici in oggetto, questa Direzione, sulla base di quanto emerso negli incontri con i rappresentanti di INPS, INAIL e della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, ritiene opportuno rappresentare quanto segue.

Ci si riferisce in particolare alla validità temporale del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rispetto alla quale la predetta Autorità ha stabilito che "anche in un'ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, nel settore degli appalti pubblici, alla

certificazione vada riconosciuta una validità trimestrale al pari di quanto disposto dall'articolo 39 septies del D.L. 30 settembre 2005, n. 273 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51) con espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili".

Tale determinazione prende atto, evidentemente, di alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali (cfr. TAR Puglia, Lecce sez. III – sentenza 16 ottobre 2009, n. 2304) in tal senso.

Sulla base di quanto sopra, occorre pertanto specificare che relativamente ai contratti pubblici disciplinati dal D.Lgs. n. 163/2006:

- nell'ambito delle procedure di selezione del contraente, deve essere acquisito un DURC per ciascuna procedura (a tale proposito si ricorda che, in base all'art. 16 bis, comma 10, del D.L. n. 185/2009 conv. dalla L. n. 2/2009, "*le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dagli Istituti o dagli Enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge*"); tale DURC attesta che la ditta è in regola alla data di rilascio del Documento emesso ai fini della partecipazione alla procedura di selezione ed ha **validità trimestrale** rispetto alla specifica procedura per la quale è stato richiesto (*vedi determina ANCP pag. 2 – Possesso requisiti*). Analogamente, **ha validità trimestrale** il DURC emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesta la regolarità alla data dell'autocertificazione che è stata indicata nella richiesta; in entrambi i casi, il DURC può essere utilizzato dalla stazione appaltante, all'interno della medesima procedura di selezione, anche ai fini della aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, purché ancora in corso di validità (perché non anteriore a tre mesi rispetto alla data di aggiudicazione e/o alla data di stipula). Ad ogni buon conto si sottolinea che, **nell'ambito degli appalti pubblici, non può essere utilizzato un DURC richiesto a fini diversi** (ad es. un DURC richiesto ai fini della fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria o un DURC richiesto per lavori privati dell'edilizia); ciò in quanto le verifiche operate dai competenti Istituti e/o Casse edili seguono ambiti e procedure in parte diverse in relazione alle finalità per cui è emesso il Documento;
- per le fasi di stato avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione, fermo restando l'obbligo di richiedere un nuovo DURC per ciascun SAL o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto, il DURC ha **validità trimestrale ai fini del pagamento** per il quale è stato acquisito; analogamente, in sede di liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento;
- il DURC deve essere richiesto anche nel caso di "appalti" relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia ai sensi dell'art. 125, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n.


163/2006 ed ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto; per ragioni di semplificazione e speditezza, **nella sola ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento**, il DURC ha **validità trimestrale in relazione all'oggetto** e non allo specifico contratto.

In relazione al periodo di validità del DURC, inoltre, si specifica che, in analogia a quanto disposto in materia di contratti pubblici, la **validità trimestrale** va estesa anche ai documenti rilasciati ai fini **dell'attestazione SOA e dell'iscrizione all'albo fornitori**; diversamente, per specifico dettato normativo, il DURC rilasciato per la fruizione di **benefici normativi e contributivi ha validità mensile** ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007.

Da ultimo occorre ricordare che il DURC rilasciato con riferimento ai lavori privati in edilizia, anch'esso con **validità trimestrale** ai sensi dell'art. 39-septies del D.L. n. 273/2005 (conv. da L. n. 51/2006), **può essere utilizzato, per l'intero periodo di validità, ai fini dell'inizio di più lavori.**

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo Pennesi)



DP



Direzione centrale Entrate

Roma, 17/11/2010

Circolare n. 145

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici*

E, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n. 1

OGGETTO: Validità temporale del DURC. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 35 dell'8 ottobre 2010.

SOMMARIO: *Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 35/2010 ha previsto che nelle procedure di appalti di opere, servizi e forniture pubbliche, ai fini dell'iscrizione all'Albo fornitori e per le attestazioni SOA, il DURC ha validità trimestrale.*

Premessa

La normativa che disciplina il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), è stata oggetto con il DM 24 ottobre 2007 di un intervento finalizzato a definire una regolamentazione uniforme in ordine alle modalità di rilascio e ai

suoi contenuti analitici.

L'art. 7, comma 1, del citato D.M., ha stabilito che, ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive, il DURC ha validità mensile precisando, al comma 2, che, nel solo settore degli appalti privati, il DURC ha validità trimestrale.

La fattispecie relativa alla validità temporale del DURC è stata oggetto di ripetuti interventi giurisprudenziali che hanno espresso nel tempo orientamenti diversi.

In tale quadro si inserisce la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 35 dell'8 ottobre 2010 che modifica, a decorrere dalla medesima data, i termini di validità del DURC richiesto ai soggetti indicati all'art. 1 del citato Decreto.

1. Contratti pubblici.

Già l'Autorità di Vigilanza in materia di contratti pubblici, con determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010, *"anche in un'ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, nel settore degli appalti pubblici"*, aveva riconosciuto la validità trimestrale del DURC.

A tale conclusione la predetta Autorità è pervenuta in considerazione di quanto già previsto con riferimento al settore dei lavori privati in edilizia (1).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuta l'Autorità, e tenuto conto di recenti pronunce giurisprudenziali che hanno espresso orientamenti conformi (2), con la circolare n. 35/2010 ha dettato le indicazioni in merito alla validità temporale del Documento Unico di Regolarità Contributiva nelle varie ipotesi previste in materia di contratti pubblici disciplinati dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Nella citata circolare, il Ministero ha riconosciuto, nell'ambito delle diverse fattispecie esaminate, la validità trimestrale del DURC definendo, inoltre, l'ambito nel quale il documento emesso possa essere utilizzato.

➤ ***Procedure di selezione del contraente.***

Il DURC che, come noto, attesta la regolarità contributiva dell'impresa alla data del suo rilascio, deve essere richiesto per ogni singola procedura di selezione e la sua validità trimestrale opera limitatamente alla specifica procedura per la quale è stato richiesto.

La legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha stabilito che le stazioni appaltanti acquisiscono d'ufficio il DURC, nei casi previsti dalla legge (3).

Si rammenta che l'impresa nell'ambito delle procedure di selezione, dalla fase di partecipazione e fino all'aggiudicazione, può, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, può dichiarare di avere assolto gli obblighi contributivi nei confronti degli Istituti previdenziali. Il DURC emesso ai fini del controllo dell'autocertificazione attesta la regolarità alla medesima data e la sua validità trimestrale decorrerà dalla data di autocertificazione indicata nella richiesta.

Fermo restando il vincolo dell'utilizzo del DURC nell'ambito della singola procedura di selezione, la stazione appaltante potrà utilizzare il documento oltre che ai fini della partecipazione anche ai fini dell'aggiudicazione e della sottoscrizione del contratto, a condizione che lo stesso risulti emesso in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella dell'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Si precisa, inoltre, che, nell'ambito degli appalti pubblici, non può essere utilizzato un DURC richiesto a fini diversi dal momento che le verifiche effettuate dai competenti Istituti e/o Casse Edili seguono ambiti e procedure, in parte diverse, in relazione alle finalità per cui lo stesso è stato emesso.

➤ ***Fasi di stato avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione.***

Per lo stato di avanzamento lavori o stato finale/regolare esecuzione sussiste l'obbligo di richiesta di un nuovo DURC con riferimento a ciascun contratto. In tale ipotesi, il documento, richiesto ai fini del pagamento, avrà validità trimestrale relativamente a ciascun contratto.

Allo stesso modo, il DURC avrà validità trimestrale, ai fini del pagamento, per la liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture.

➤ ***Acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia.***

Nell'ambito degli appalti aventi ad oggetto acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.163/2006 (4), la validità trimestrale del DURC si riferisce allo specifico contratto per il quale il documento è stato richiesto.

Si evidenzia che, nella sola ipotesi di acquisizione in economia di beni e servizi per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, la validità trimestrale del DURC sarà collegata all'oggetto e non allo specifico contratto.

2. Attestazione SOA, iscrizione albo fornitori e lavori privati in edilizia.

In analogia a quanto disposto in materia di contratti pubblici, la validità

trimestrale del DURC trova applicazione anche con riferimento alle ipotesi di attestazione SOA, iscrizione albo fornitori e lavori privati in edilizia.

Con riferimento a tale fattispecie, si precisa che il DURC rilasciato per lavori privati in edilizia, nell'ambito dell'intero periodo di validità trimestrale, potrà essere utilizzato ai fini dell'inizio di più lavori.

3. Benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.

Con circolare n. 51 del 18 aprile 2008, l'Istituto ha provveduto a fornire chiarimenti in ordine alla disciplina del rilascio del DURC richiesto ai datori di lavoro per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.

In particolare, è stato precisato che tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi, in presenza delle condizioni previste dalla legge (5), devono essere in possesso della regolarità contributiva attestata tramite il DURC.

In ordine alla validità di tale documento, si conferma che l'art. 7, comma 1, del DM 24 ottobre 2007, ha stabilito che l'attestazione di regolarità ha validità mensile. Tale termine continuerà, pertanto, ad avere validità anche successivamente alla presente circolare.

Effetti della validità trimestrale del DURC nei confronti delle Stazioni appaltanti.

In relazione a quanto sopra esposto, considerato il ruolo fondamentale che il DURC riveste nell'ambito delle procedure di appalti di opere, servizi e forniture pubbliche e nei lavori privati nell'edilizia, le stazioni appaltanti devono porre la massima attenzione nell'utilizzo del documento all'interno della medesima procedura di selezione che, come in precedenza evidenziato, ha validità anche per la fase di aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, a condizione che non sia trascorso un periodo superiore a tre mesi dalla sua emissione.

Al riguardo si rammenta che l'elemento della validità temporale non modifica il vincolo per le stazioni appaltanti di poter utilizzare il DURC limitatamente alla motivazioni per cui è stato richiesto.

A titolo esemplificativo, il Ministero nella circolare ha precisato che un DURC richiesto ai fini della fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria ovvero per lavori privati dell'edilizia, non potrà essere validamente utilizzato dalla stazione appaltante, nell'ambito di un appalto pubblico, con riferimento alla procedura in corso di svolgimento.

Per quanto riguarda altresì le fasi di stato avanzamento lavori, la previsione della validità trimestrale potrà consentire l'utilizzo del medesimo documento per l'intera fase di gestione della spesa da parte della stazione appaltante, laddove la stessa si concluda nel medesimo arco temporale.

Il Direttore Generale
Nori

Allegato 1 (circolare 35/2010 del min lavoro)

Note:

(1) Tale certificato ha validità di tre mesi così come stabilito dall'art. 39-*septies* del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

(2) TAR Puglia, Lecce sez. III – sentenza 16 ottobre 2009, n.2304.

(3) L'art. 16 *bis*, comma 10, del D.L. n. 185/2009 conv. dalla L. n. 2/2009, prevede che "le stazioni appaltanti acquisiscono d'ufficio, anche mediante strumenti informatici, il Documento di Regolarità Contributiva dagli Istituti Previdenziali o dagli Enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge". Ne consegue che l'obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è diventato ad esclusivo carico delle stazioni appaltanti.

(4) L'art. 125 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.163/2006 dispone che le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate mediante procedura di cottimo fiduciario.

(5) L'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto che a decorrere dal 1 luglio 2007, la fruizione, da parte dei datori di lavoro, dei "benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale" è subordinata al possesso del DURC. La norma stabilisce, inoltre, che fermi restando gli altri obblighi di legge, i datori di lavoro sono tenuti al rispetto "degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

[Allegato N.1](#)

ALLEGATO A

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 9 LA CUI VIOLAZIONE E' CAUSA OSTATIVA AL RILASCIO DEL DURC

Violazione	Periodo di non rilascio del DURC
Articoli 589, comma 2, c.p.	24 mesi
Articolo 437 c.p.	24 mesi
590, comma 3, c.p.	18 mesi
Disposizioni indicate dall'articolo 22, comma 3 lett. a), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494	12 mesi
Disposizioni indicate dall'articolo 89, comma 1 e comma 2 lett. a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626	12 mesi
Disposizioni indicate dall'articolo 77, comma 1 lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164	12 mesi
Disposizioni indicate dall'articolo 58, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 303/1956	12 mesi
Disposizioni indicate dall'articolo 389, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 547/1955	12 mesi
Articolo 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998	8 mesi
Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (come modificato dall'articolo 36 <i>bis</i> del decreto legge , 4 luglio 2006, n. 223 conv. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)	6 mesi
Articoli 7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003	3 mesi